

## **TI\_GERICHTE 11.1997.79 vom 13. Oktober 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-10-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.79)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.79 du 13 octobre 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.79 del 13 ottobre 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Non è contestato – a giusto titolo – che un'azione di manutenzione (art. 928 CC) compete anche al titolare di una servitù (Steinauer, *Le droits réels*, vol. II, 2 a edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a; Stark in: *Berner Kommentar*, 2 a edizione, nota 74 dell'introduzione agli art. 926–929 CC). L'art. 919 cpv. 2 CC dispone che nel caso di servitù prediale l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. Poco importa che si tratti di un passo pubblico pedonale, poiché anche una servitù personale irregolare (art. 781 cpv. 1 CC) – come quella in esame (Steinauer, *op. cit.*, tomo III, pag. 76 n. 2575a) – soggiace alle norme sulle servitù fondiari (art. 781 cpv. 3 CC). L'azione possessoria a tutela del diritto di servitù presuppone, per il resto, che sia reso verosimile l'esercizio del diritto e che quest'ultimo sia iscritto a registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark *op. cit.*, nota 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC). Nella fattispecie è indubbio che la servitù litigiosa è iscritta a registro fondiario (doc. A e B) e che gli abitanti del Comune di \_\_\_\_\_ l'hanno sempre esercitata (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Le condizioni predette sono dunque adempiute.

#### **E. 3**

a) Le azioni contro l'illecita violenza soggiacciono a un doppio limite di tempo (art. 929 CC), che va esaminato d'ufficio (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1): il possessore deve avere reclamato immediatamente – da un lato – e avere promosso l'azione entro un anno dalla turbativa – dall'altro – indipendentemente dalle circostanze che egli abbia avuto nozione solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Tali requisiti devono essere verificati d'ufficio. Quanto all'immediatezza del reclamo, essa dev'essere resa verosimile dall'istante, senza riguardo all'eventuale passività del convenuto (Stark *op. cit.*, nota 5 ad art. 929 CC con rinvii). b) Reclamare immediatamente significa reagire con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, *op. cit.*, nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid.).

#### **E. 3.1**

in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P., consid. 8). L'esigenza di agire con tempestività non deve precludere all'istante, invero, un ragionevole momento di riflessione (Steinauer, *op. cit.*, vol. I, 3 a edizione, pag. 97 n. 350b con richiami), adeguato alle particolarità del caso specifico. Né il reclamo deve rispettare forme particolari; deve però

pervenire effettivamente all'autore della turbativa ( Stark op. cit., nota 10 ad art. 929 CC). Sempre per quel che è della tempestività, incombe al giudice di esaminare, valutando l'insieme delle circostanze, se l'istante ha protestato entro un termine ragionevole ( Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; SJ 1980 pag. 92 segg.).

#### **E. 4**

In concreto non vi è certezza – come ha rilevato il Pretore – sul momento in cui è stata eseguita l'opera di cui è chiesta la rimozione. Il Comune ha addotto in un primo tempo che ciò sarebbe avvenuto all'inizio del mese di maggio 1996 (istanza, pag. 2), salvo poi precisare che la cinta è stata posata alla fine del mese di aprile (verbali, pag. 9). Secondo il convenuto, invece, l'opera risale all'inizio di aprile del 1996. L'istruttoria non ha dato chiarimenti, il teste \_\_\_\_\_ essendosi limitato a dichiarare che l'opera litigiosa è della primavera 1996. In realtà la questione non è di rilievo. Come si vedrà oltre, per vero, il reclamo dell'istante deve essere considerato tempestivo anche dipartendosi dall'ipotesi più favorevole al convenuto. 5. a) Dagli atti risulta che il 7 maggio 1996 il Municipio, accertata l'esecuzione sulla particella n. \_\_\_\_\_ di una cinta che precludeva il diritto di passo iscritto a registro fondiario, ha convocato il convenuto a un sopralluogo del 14 maggio 1996 (doc. H). Contrariamente a quanto pretende l'appellante, la convocazione del Comune accenna esplicitamente al fondo n. \_\_\_\_\_, ove appunto sorge la recinzione litigiosa. Nell'ipotesi più favorevole all'appellante, dunque, il reclamo è di 5 settimane posteriore all'esecuzione dell'opera. Tale lasso di tempo non può sicuramente ritenersi eccessivo (v. Steinauer, op. cit., vol. I, 3 a edizione, pag. 97 n. 350b con richiami; SJ 1980 pag. 94), tanto meno se si pensa che, dovendosi vigilare una giurisdizione ampia come quella del Comune di \_\_\_\_\_, non si può esigere la medesima prontezza che ci si attende normalmente da un privato. Ciò premesso, il reclamo va senz'altro giudicato tempestivo. b) Certo, è possibile che durante il sopralluogo del 14 maggio 1996 si sia parlato essenzialmente del ripristino del diritto di passo sul fondo n. \_\_\_\_\_ (doc. G). Tenuto conto del fatto però che le varie opere sono state eseguite contemporaneamente, che le due proprietà sono contigue (doc. P) e che il tracciato del passo pubblico sulle particelle n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è praticamente un tutt'uno, anche se sul fondo n. \_\_\_\_\_ esso correva più a valle (deposizioni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), non risulta verosimile che la contestazione dell'ente pubblico si riferisse soltanto al diritto di passo a lago, sulla particella n. \_\_\_\_\_. Anche su questo punto l'appello deve di conseguenza essere respinto.

#### **E. 6**

L'appellante definisce infondata l'azione nella misura in cui riguarda il transito (e l'incrocio) di carrozzine sul fondo n. \_\_\_\_\_, il tracciato a disposizione essendo sufficiente per il passaggio pedonale. La turbativa del possesso consiste, nel caso di servitù prediali, nell'ostacolarne intollerabilmente l'esercizio ( Liver in: Zürcher Kommentar, nota 146 ad art. 737 CC). In concreto essa si ravvisa nell'intralcio del passo pubblico pedonale lungo la riva del fiume mediante la posa di una recinzione che obbliga i passanti a imboccare il sentiero da essa delimitato. L'esito di un'azione di manutenzione tra il proprietario del fondo serviente e il beneficiario della servitù dipende, in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è stata esercitata fino al momento della turbativa ( Stark, op. cit., nota 5 ad art. 928 CC). Ora, non può revocarsi in dubbio che lo spostamento del sentiero di quasi tre metri (doc. E; verbale sopralluogo) rispetto al passo originario, il quale

è sempre stato esercitato lungo la riva del lago (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), o comunque verso il lago, dove si trovano le piante (deposizione \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), configura una turbativa. Del resto l'iscrizione a registro fondiario "onere di passo pubblico pedonale lungo la riva del lago" (doc. B) è chiara e la sentenza del Pretore non trascende in un'estensione della servitù, come pretende l'appellante. Infondato, l'appello si rivela dunque privo di consistenza anche su quest'ultimo punto.

#### **E. 7**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a: – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.